



# COMUNE DI CUMIANA

CITTA' METROPOLITANA DI TO

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.11

### OGGETTO:

**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018/2019/2020 -  
VERIFICA DELLE ECCEDENZE - DOTAZIONE ORGANICA.**

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di febbraio alle ore quattordici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. POGGIO PAOLO - Sindaco	Sì
2. MOLLAR ROBERTO - Vice Sindaco	Sì
3. CELLARIO LIDIA - Assessore	Sì
4. COMBA GIULIANA - Assessore	Sì
5. BOSSER PEVERELLI VITTORIO - Assessore	Sì
	Totale Presenti 5
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale FERRARA ALESSANDRA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

**RILEVATO CHE**, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente che così si dettano:

- A. Contenimento della spesa di personale;
- B. Facoltà assunzionali a tempo indeterminato;

- C. Lavoro flessibile;
- D. Procedure di stabilizzazione;
- E. Progressioni verticali;
- F. Fondo del Salario Accessorio (integrazione art. 15, comma 5).

## **A) RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE**

### A1. Normativa

<p>Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
--	---

### A2. Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2012/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d. l. 90/2014, è pari a € 1.126.882,72 e che per il periodo considerato dal presente atto risulta rispettato tale limite.

## **B) FACOLTÀ ASSUNZIONALI**

### B1. Normativa

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

<p><u>Per gli anni 2014-2015</u> Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014 (come modificato dall'art 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 78/2015)</p>	<p>Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.</p> <p>La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.</p> <p>Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.</p>
<p><u>Per gli anni 2016/2018</u> Art. 1, comma 228, della legge 208/2015</p>	<p>Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.</p>

<p>Art. 1, commi da 228-<i>bis</i> a 228-<i>quinquies</i>, della legge 208/2015.</p> <p>(Per gli enti che gestiscono scuole dell'infanzia e/o asili nido)</p>	<p>Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.</p> <p>Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio scolastico 2016-2019, assumere personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Per le finalità del comma 228-<i>bis</i> e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma</p>
---	--

	<p>228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.</p> <p>Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno centocinquanta giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.</p>
<p>Art. 7, comma 2-bis del d. l. 14/2017</p> <p>(Per le assunzioni della Polizia Locale)</p>	<p>Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>

## B2. Verifica situazione dell'Ente

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d. l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d. l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d. l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d. l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Vista, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti Sezione della Autonomie n. 25/SEZAUT/2017/QMIG con la quale viene enunciato il seguente principio di diritto: "*....c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti razione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini*";

**DATO ATTO CHE** il Comune di Cumiana ha un rapporto medio dei dipendenti rispetto alla popolazione residente, valido per gli enti in dissesto per il triennio 2017/2018/2019 e di cui al D.M. Interno 10 aprile 2017 G.U. Serie Generale n° 94 del 22.04.2017, inferiore a quanto dallo stesso stabilito (1/243 rispetto a 1/159 definito dal decreto);

**RITENUTO** opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del budget assunzionale, così come si evince dagli allegati schemi relativi all'anno di competenza e ai resti delle capacità assunzionali del triennio precedente (2015/2016/2017 su cessazioni 2014/2015/2016).

## C) LAVORO FLESSIBILE

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d. l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d. l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d. l. 90/2014

*(che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;*

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d. l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d. l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *“Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”;*

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'ecceденza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d. l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Richiamato il nuovo *comma 2*, dell'articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga

Rilevato che il limite di spesa per il lavoro flessibile relativo all'anno di riferimento (2009), quantificato con riferimento alle suindicate normative, è pari a €. 9.468,00 e che per l'anno in esame (2018) non si prevede l'attivazione delle tipologie contrattuali di cui trattasi.

#### **D) PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE:**

Dato atto che, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017, rubricato *“Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”*, sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, non risulta presente personale in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2, dell'art. 20, d.lgs. 175/2017.

#### **E) PROGRESSIONI VERTICALI**

Si dà atto che, sulla base della programmazione di cui sopra, nel triennio 2018/2019/2020, in questo ente non si verificano le condizioni per l'applicazione dell'art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017,

relative alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Le condizioni di cui al presente capoverso verranno riverificate nei successivi esercizi in sede di redazione dei bilanci di previsione.

## **F) FONDO SALARIO ACCESSORIO**

Visto l'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999, che recita: "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.";

Dato atto che non si ritiene opportuno procedere all'attivazione di tale predetto istituto, valutandone l'eventuale applicazione alla luce della prossima sessione contrattuale nazionale;

Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le limitazioni poste in capo agli enti locali in merito al contenimento delle spese di personale e che la relativa spesa trova idonea copertura negli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2019/2020;

Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001 sono state acquisite le relazioni verbali dei singoli Responsabili ai sensi delle quali non risulta personale dipendente interessato dal predetto istituto;

Dato atto che, questo Ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2017;
- la spesa di personale per l'anno 2018 – in via previsionale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d. l. 90/2014;
- ha, altresì, rispettato la medesima norma di cui al precedente punto nell'anno antecedente (2017);
- ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 04.05.2017 il piano di azioni positive per il triennio 2017/2018/2019;
- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;
- ha inviato entro il 31 marzo 2017 la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (pareggio di bilancio anno 2016) ed entro la medesima data dell'anno 2018 provvederà all'invio della certificazione inerente l'esercizio finanziario 2017;
- ha adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi 2017/2019;
- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato o, comunque, l'invio dei relativi dati, entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (d. l. 113/2016);
- ha effettuato, se del caso, le comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016;
- ha certificato, se del caso, i crediti ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis del d. l. 185/2008;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

Atteso che con l'allegato verbale n° 1 del 30 gennaio 2018 il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visto il d.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità amministrativa, tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei Settori, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime espressa in forma palese

### **DELIBERA**

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2018/2019/2020, prevedendo:

anno 2018: Assunzione di una figura cat. B part time

Assunzione di una figura cat. C part-time,

anno 2019: non sono previste assunzioni tranne nel caso di eventi attualmente non prevedibili e compatibilmente con le capacità assunzionali e le risorse di bilancio disponibili,

anno 2020: non sono previste assunzioni tranne nel caso di eventi attualmente non prevedibili e compatibilmente con le capacità assunzionali e le risorse di bilancio disponibili;

3. Di dare atto che l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto, è definita come da prospetto allegato, certificandone, contestualmente, la neutralità finanziaria;

4. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente provvedimento è compatibile con i limiti posti in capo agli enti locali in materia di contenimento delle spese di personale e che la relativa spesa trova idonea copertura negli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2019/2020;

5. Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.

6. Di comunicare contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio ai Capi Gruppo Consiliari il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

**DELIBERAZIONE G.C.N. 11 DEL 01/02/2018**

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
POGGIO PAOLO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
FERRARA ALESSANDRA

---

**ALLEGATO**

**ENTE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000 ABITANTI**  
**CON RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE E SPESE CORRENTI SUPERIORE AL 25%**  
**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE**  
**PROGRAMMAZIONE 2018/2019/2020 SU CESSAZIONI DI PERSONALE 2017/2018/2019**

PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2017				
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					
<b>BUDGET 2018 (75% delle cessazioni a.p. 2017)</b>					<b>75%</b> <b>0,00</b>

PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
OPERATORE	2018	B1 100,00%	17.244,71	1.437,06	18.681,77
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					18.681,77
<b>BUDGET 2019 (100% delle cessazioni a.p. 2018)</b>					<b>100%</b> <b>18.681,77</b>

PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2019				0,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					0,00
<b>BUDGET 2020 (100% delle cessazioni a.p. 2019)</b>					<b>100%</b> <b>0,00</b>

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018-2019-2020	18.681,77
---------------------------------------	-----------

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2015-2016-2017	55.759,32
---	-----------

<b>TOTALE BUDGET 2018-2019-2020</b>	<b>74.441,09</b>
-------------------------------------	------------------

**VERIFICA DEI RESIDUI DEGLI ANNI 2015-2016-2017 SU CESSAZIONI DI PERSONALE 2014-2015-2016**  
(al netto degli oneri riflessi)

<b>CESSAZIONI</b>					
PROFILI CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2014				0,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					0,00
<b>Disponibile per assunzioni anno 2015 (60% delle cessazioni a.p. 2014)</b>				<b>60%</b>	0,00

PROFILI CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE	13ma MENSILITA'	IMPORTO ANNUO
ISTRUTTORE	2015	D1 66,66%	14.109,73	1.175,81	15.285,54
ISTRUTTORE	2015	C1 100,00%	19.454,15	1.621,18	21.075,33
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					36.360,87
<b>Disponibile per assunzioni anno 2016 (75% delle cessazioni a.p. 2015)</b>				<b>75%</b>	27.270,65

PROFILI CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
OPERATORE	2016	B3 100,00%	17.531,61	1.460,97	18.992,58
OPERATORE	2016	B3 100,00%	17.531,61	1.460,97	18.992,58
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					37.985,16
<b>Disponibile per assunzioni anno 2017 (75% delle cessazioni a.p. 2016)*</b>				<b>75%</b>	28.488,67

<b>BUDGET</b>					<b>55.759,32</b>
---------------	--	--	--	--	------------------

<b>ASSUNZIONI</b>					
PROFILI ASSUNZIONI	ANNO ASSUNZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
TOTALE COSTO DIPENDENTI ASSUNTI					0,00

<b>QUOTA TURN OVER INUTILIZZATA 2015-2016-2017 CESSAZIONI 2014-2015-2016</b>	<b>55.759,32</b>
--	------------------

\* Il budget 2015 e 2016 deve essere interamente destinato alle procedure di cui all'art. 1, comma 424 della l. 190/2014, ad eccezione delle regioni in cui sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione.

# COMUNE DI CUMIANA (TO)

*DOTAZIONE ORGANICA ALLA DATA DEL 31.12.2017*

## AREA TECNICA

- Cat. D n° 1 dipendente in servizio
- Cat. C n° 5 dipendenti in servizio (di cui 1 part time)
- Cat. B n° 2 dipendenti in servizio
- Cat. A n° 2 dipendenti in servizio (di cui 2 part time)
- Cat. B n° 1 dipendente nuova assunzione part time

## AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

- Cat. D n° 2 dipendenti in servizio
- Cat. C n° 3 dipendenti in servizio (di cui 1 part time)
- Cat. B n° 2 dipendenti in servizio (di cui 1 part time)

## AREA AMMINISTRATIVA- DEMOGRAFICA

- Cat. C n° 6 dipendenti in servizio (di cui 3 part time)
- Cat. B n° 1 dipendente in servizio (di cui 1 part time)
- Cat. C n° 1 dipendente nuova assunzione part time

## AREA POLIZIA MUNICIPALE

- Cat. D n° 1 dipendente in servizio
- Cat. C n° 4 dipendenti in servizio (di cui 2 part time)

## AREA SOCIALE (CASA DI RIPOSO)

- Cat. B n° 4 dipendenti in servizio (di cui 1 part time)
- Cat. A n° 1 dipendente in servizio (di cui 1 part time)

COMUNE DI CUMIANA (TO)

ORGANO DI REVISIONE

VERBALE 2018 N. 1 DEL 30 gennaio 2018

**OGGETTO: *PARERE PROGRAMMAZIONE DLE FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018-2020.***

L'organo di Revisione del Comune di Cumiana (TO), in persona della rag. Marija Concetta Patella in conformità al Regolamento di Contabilità e nel rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali n. 267/2000 ha esaminato il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020

**VISTI**

- Il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020;
- l' allegato alla programmazione con l'indicazione del budget previsto per il 2018/2020;
- dotazione organica alla data del 31 dicembre 2017
- 

**CONSIDERATO**

- che il Comune di Cumiana non ha personale in soprannumero;
- che sono rispettati i limiti della spesa per il personale previsti dalla normativa vigente;

**DATO ATTO**

- che ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 1/4/1999 che la Giunta Comunale ad approvazione avvenuta, trasmetterà il documento della programmazione del fabbisogno del personale alle OO.SS. di Categoria che alle RR.SS.UU. interne;
- che l'ente ha effettuato la ricognizione di eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del d.lgs 165/01;
- che ha adottato il piano della performance 2017/2019;
- che ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio per l'anno 2017 e ha trasmesso entro il 31/3/2017 la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali

**RITENUTO**

- che nella programmazione è prevista per l'anno 2018 un'assunzione di una figura di cat. B part time e un'assunzione di una figura di categoria c part time;
- che nella programmazione non sono previste assunzioni tranne nel caso di eventi attualmente non prevedibili nell'anno 2019 e nell'anno 2020

**ESAMINATA**

- la programmazione di fabbisogno di personale 2018-2020 e i relativi allegati e verificati i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio;

Sulla base della documentazione prodotta, L'Organo di Revisione esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

In merito alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2019-2020.

Collegno, 30 gennaio 2018

L'organo di Revisione

Maria Concetta Patella

